

# Aggiornamento giurisprudenziale

**n. 5 / 2022**

## **I. DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO**

**Corte di Cassazione, 28 marzo 2022, n. 9866 – contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo: laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo.**

**Corte di Cassazione, 31 marzo 2022, n. 10366 – caparra confirmatoria costituita mediante assegno bancario: il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta di porlo all'incasso, trattenendo l'assegno e non restituendolo all'acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a suo carico l'insorgenza di tutti gli effetti che sarebbero conseguiti all'integrale versamento della caparra.**

## **II. DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE**

**Corte di Cassazione, 13 aprile 2022, n. 12064 - cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese: la sola circostanza della cancellazione della società dal registro delle imprese non integra remissione del debito con riguardo ai crediti della società non iscritti nel bilancio di liquidazione.**

**Corte di Cassazione, 19 aprile 2022, n. 12436 – responsabilità degli amministratori: i consiglieri non delegati devono attivarsi al fine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie per conoscere l'andamento della gestione.**

## **III. DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE**

**Corte di Cassazione, 26 aprile 2022, n. 13043 – ricorso per l'ammissione allo stato passivo: l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita - se questa ha carattere speciale ex art. 93, comma 3, n. 4, l.f. -, quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio deve essere verificata dal giudice.**

**Corte di Cassazione, 20 aprile 2022, n. 12668 – opposizione allo stato passivo: trova applicazione la regola generale della fungibilità delle forme processuali in forza del quale il giudizio di rinvio può ritenersi validamente riassunto quand’anche l’opponente abbia provveduto con citazione**

**Corte di Cassazione, 12 aprile 2022, n. 11808 – stato passivo: l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l.f., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame.**

**Corte di Cassazione, 31 marzo 2022, n. 10511 – istanza di fallimento ex art. 6 l.f.: il P.M. può rinunciare all'istanza di fallimento da lui stesso presentata e tale rinuncia preclude al giudice fallimentare la possibilità di pronunciarsi sul merito dell'istanza stessa.**

## I. DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

**Corte di Cassazione, 28 marzo 2022, n. 9866 – contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo: laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo.**

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 9866, pubblicata in data 28 marzo 2022](#), si è pronunciata sul tema della qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo.

In primo luogo, la Corte ha richiamato la disciplina prevista dagli articoli «2 della legge 209 del 2005 e 14 del Regolamento numero 20 del 2009», i quali hanno «**distinto il contratto di assicurazione a favore del finanziatore, che ha come scopo di garantire quest'ultimo dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del debitore finanziato, disponendo che in questo caso il premio venga posto a carico dello stesso finanziatore, ossia del soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione, dal contratto con cui invece viene assicurato il debitore finanziato per l'ipotesi in cui costui non possa restituire il mutuo per il caso in cui perda il lavoro**».

La Cassazione ha poi affermato che la disciplina sopra richiamata ha introdotto una classificazione che «ha bisogno di essere **applicata nel caso concreto**: occorre cioè sempre che le dichiarazioni negoziali vengano interpretate e dunque riferite all'una o all'altra ipotesi classificatoria. La riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto». In particolare, «il regolamento prevede che **un contratto va considerato come a garanzia della perdita subita dal finanziatore quando è stipulato nell'interesse di quest'ultimo**, e dunque dà per presupposto che, nel caso concreto, si sia accertato che la stipula è avvenuta, per l'appunto nell'interesse del finanziatore anziché del finanziato».

In applicazione dei principi sopra enunciati, la Corte ha affermato che l'assicurazione deve considerarsi stipulata **nell'interesse del soggetto finanziatore** quando viene prevista come obbligatoria, all'interno del contratto di mutuo «*la stipula di una assicurazione [a carico del debitore finanziato] per il caso di perdita del lavoro, e dunque di impossibilità di pagare il mutuo*» e la polizza assicurativa stipulata dal debitore prevede il pagamento del premio a carico del debitore stesso.

Da ciò, secondo la Corte, non solo deriva la qualificazione del contratto di assicurazione come **contratto a favore di terzo** (i.e. il finanziatore), ma anche la validità della clausola che prevede «**un diritto di surroga dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo**: è di tutta

*evidenza che questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce (...) che esso ha fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell'interesse del finanziato: sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione fosse invece nell'interesse di costui, ma così non è».*

La Corte ha aggiunto che **«né incompatibile con questa qualificazione è la circostanza che il premio è stato corrisposto dal (...) debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito».**

La Cassazione ha infine concluso che **«deve pertanto ritenersi corretta la qualificazione di questa operazione negoziale come di una assicurazione stipulata nell'interesse del finanziatore anziché nell'interesse del finanziato, ma soprattutto, come conseguenza di tale qualificazione, deve ritenersi valida la previsione, in tale pattuizione contrattuale, del diritto di surroga, che pure è espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato: diritto di surroga che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione era per l'appunto non già a beneficio del finanziato (...) bensì a beneficio del finanziatore».**

**Corte di Cassazione, 31 marzo 2022, n. 10366 – caparra confirmatoria costituita mediante assegno bancario: il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta di porlo all'incasso, trattenendo l'assegno e non restituendolo all'acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a suo carico l'insorgenza di tutti gli effetti che sarebbero conseguiti all'integrale versamento della caparra.**

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 10366, pubblicata in data 31 marzo 2022](#), si è pronunciata sul tema delle conseguenze date dal mancato incasso dell'assegno relativo alla caparra confirmatoria, che sia stato accettato, ma che non venga restituito dal prenditore del titolo.

La Suprema Corte – investita della questione – ha affermato che: **«la caparra confirmatoria ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall'assegno e (...) essendo, però, onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso, con la conseguenza che il comportamento dello stesso prenditore che (...) ometta d'incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, in quanto contrario al dovere di correttezza, non esclude l'insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra e non lo legittima, pertanto, in ragione del mancato incasso della somma pattuita quale caparra confirmatoria, né a recedere dal contratto principale (...), né a sollevare, a fronte del (dedotto) inadempimento a tale obbligazione (...), l'eccezione di inadempimento della controparte».**

La Corte, richiamando precedente giurisprudenza di legittimità, ha poi affermato che: «(...) in base alla regola di correttezza posta dall' [art. 1175 c.c.](#), ***l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso del titolo di credito (assegno bancario, nella specie) da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore, con la conseguenza che, se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'[art. 1197 c.c.](#)***»

La Suprema Corte ha, infine, concluso che: «***allorquando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all'incasso, trattenendo comunque l'assegno e non restituendolo all'acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l'insorgenza di tutti gli effetti che, nel contesto dell'operazione contrattuale compiuta dalle parti, conseguivano all'integrale versamento della caparra: a partire, appunto, da quello costituito dall'impossibilità per il prenditore di dedurre il mancato incasso dell'assegno quale inadempimento della controparte all'obbligo di versare l'intera somma pattuita quale caparra confirmatoria***».

## II. DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

**Corte di Cassazione, 13 aprile 2022, n. 12064 - cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese: la sola circostanza della cancellazione della società dal registro delle imprese non integra remissione del debito con riguardo ai crediti della società non iscritti nel bilancio di liquidazione.**

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 12064, pubblicata in data 13 aprile 2022](#), si è pronunciata in merito agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sui crediti della società non iscritti al bilancio di liquidazione.

In particolare, la Corte ha ritenuto che dalla cancellazione non possono farsi discendere effetti automatici, affermando che «*[l]’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare*».

La Corte, dunque, ha richiamato i suoi precedenti orientamenti, che, «*in materia di crediti della società non iscritti al bilancio di liquidazione, e quindi anche con riferimento anche alle spese di giudizi pendenti, hanno ritenuto che esse non possano ritenersi rinunciate, nemmeno tacitamente, **non potendosi ritenere integrato, sulla base della sola circostanza della cancellazione dal registro delle imprese, un negozio di remissione di debito***».

**Corte di Cassazione, 19 aprile 2022, n. 12436 – responsabilità degli amministratori: i consiglieri non delegati devono attivarsi al fine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie per conoscere l’andamento della gestione.**

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 12436, pubblicata in data 19 aprile 2022](#), si è pronunciata in tema di responsabilità degli amministratori di s.p.a., in particolare dei consiglieri non delegati.

La Corte ha anzitutto premesso che: **(i)** «*[s]enza dubbio la "riforma societaria" del 2003 ha espunto dall'incipit del 2° co. dell'art. 2392 cod. civ. l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione*»; **(ii)** «*[s]enza dubbio il potere-dovere dei consiglieri deleganti ex art. 2381, u.c., cod. civ. di "agire in modo informato", è destinato a "compiersi" in sede collegiale (...)*»; **(iii)** «*[s]enza dubbio i consiglieri deleganti non sono, diversamente dai sindaci, investiti del potere-dovere (ex art. 2403 bis, 1° co., cod. civ.) di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo*».

La Corte ha però precisato che «[n]ondimeno il potere-dovere dei consiglieri non esecutivi "di agire in modo informato" si qualifica teleologicamente, ex art. 2381, 3° co., ultima parte, cod. civ., nella valutazione - "sulla base della relazione degli organi delegati" - del "generale andamento della gestione"» e che dunque **«è da escludere recisamente che i consiglieri deleganti versino nella posizione meramente passiva di "destinatari di informazioni": (...) gli amministratori devono attivarsi al fine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie per assumere le relative decisioni e per conoscere l'andamento della gestione e non potranno andare esenti da responsabilità né attraverso l'allegazione di un'insufficiente spontanea informazione da parte degli organi delegati, né adducendo l'ignoranza di fatti pregiudizievoli che avrebbero potuto conoscere esercitando il loro potere - dovere di esigere più puntuali informazioni»**.

La Corte ha quindi aggiunto che «il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi (...) non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" (...) ed, **essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree (...) e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega**».

La Corte ha pertanto concluso che «[p]er nulla può essere condiviso l'assunto (...) secondo cui il dovere ex art. 2381, u.c., cod. civ. dei consiglieri deleganti di agire "in modo informato" è "subordinato a un inadempimento totale o anche solo parziale degli amministratori delegati ai loro doveri di informazione» e che dunque è preciso obbligo del consigliere non delegato «rendersi parte attiva (...) onde sollecitare gli organi delegati a riferire (ex art. 2381, 5° co., cod. civ.) debitamente e puntualmente».

### III. DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

**Corte di Cassazione, 26 aprile 2022, n. 13043 – ricorso per l'ammissione allo stato passivo: l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita - se questa ha carattere speciale ex art. 93, comma 3, n. 4, l.f. -, quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio deve essere verificata dal giudice.**

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 13043, pubblicata in data 26 aprile 2022](#), si è pronunciata in ordine al titolo della prelazione quale requisito eventuale del ricorso per l'ammissione allo stato passivo ex art. 93 l.f.

In particolare, nel caso di specie, alcuni ricorrenti avevano dedotto in giudizio innanzi alla Suprema Corte la **violazione** delle **norme** in materia di **processo fallimentare** e in tema di **violazione** delle **prove** (in particolare degli artt. 2745 e 2746 c.c. e degli artt. 93 e 99 L.F., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5), in quanto il Tribunale, decidendo sulla loro **opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F.**, aveva ritenuto che **non avessero esposto in modo specifico il titolo del privilegio del credito**.

La Suprema Corte, ritenendo la questione fondata, ha affermato che in tema di **formazione** dello stato **passivo**, *«l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, comma 3, n. 4, l.f. (nel testo novellato a seguito del d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007), quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati»* e, richiamando precedente giurisprudenza di legittimità, ha precisato che: *«l'assoluta incertezza sul titolo del privilegio, comporta la degradazione a chirografario del credito invocato»*.

**Corte di Cassazione, 20 aprile 2022, n. 12668 – opposizione allo stato passivo: trova applicazione la regola generale della fungibilità delle forme processuali in forza del quale il giudizio di rinvio può ritenersi validamente riassunto quand'anche l'opponente abbia provveduto con citazione.**

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 12668, pubblicata in data 29 aprile 2022](#), si è pronunciata in tema della fungibilità delle forme processuali, con particolare riferimento all'opposizione allo stato passivo.

La Corte ha, anzitutto, chiarito che *«l'articolo 392 c.p.c. stabilisce che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.*

*Tuttavia, non v'è dubbio che tale disposizione debba essere adattata al rito di volta in volta applicabile, di guisa che, ad esempio, ove trovi applicazione il rito del lavoro, la riassunzione va fatta con ricorso e la tempestività di esso va, secondo le regole generali, verificata in relazione al momento del deposito del medesimo».*

Approfondendo l'oggetto della questione, prosegue stabilendo che «*nel caso di specie, dunque, tenuto conto che l'opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'articolo 99 della legge fallimentare, si propone con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale, ricorso al quale segue la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione, e che va poi notificato ai controinteressati, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non v'è dubbio che la riassunzione dovesse essere effettuata con ricorso e non, come la società pretesa creditrice ha fatto, con citazione».*

**Fatte queste premesse, la Corte ha concluso che «debba nella specie trovare applicazione la regola generale della fungibilità delle forme processuali, quando essa non sia impedita dallo spirare di un termine di decadenza: sicché resta soltanto da constatare — non occorrendo perciò soffermarsi sulla natura del termine per la notificazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, e sugli effetti della sua inosservanza — che, depositata l'ordinanza di cassazione con rinvio [...] il giudizio è stato riassunto, ed era perciò ormai già pendente, con citazione non soltanto notificata, ma anche depositata».**

**Corte di Cassazione, 12 aprile 2022, n. 11808 – stato passivo: l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l.f., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame.**

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 11808, pubblicata in data 12 aprile 2022](#), si è pronunciata sul valore del giudicato che si forma sul decreto di esecutività dello stato passivo ai sensi dell'art. 96 l.f.

La Corte ha, in primo luogo, affermato che «**la decisione che viene adottata in sede di opposizione allo stato passivo produce, ai sensi dell'art. 96 comma 5° legge fall, effetti soltanto ai fini del concorso (c.d. giudicato endofallimentare)**». La Corte ha poi meglio precisato che «**in particolare, l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame**».

La Cassazione ha, inoltre, richiamato il testo della legge fallimentare nella parte in cui «**la rubrica del capo V del titolo II della legge fallimentare si esprime in termini di "accertamento" non dei crediti, ma "del passivo", intendendo così sottolineare che la domanda di ammissione al passivo è funzionale all'accertamento di un diritto di credito necessariamente destinato a**

*essere realizzato, nel concorso con gli altri creditori, all'interno della procedura fallimentare attraverso la partecipazione ai riparti».*

La Suprema Corte ha infine concluso che *«il valore esclusivamente endofallimentare delle decisioni assunte nel corso del procedimento di verifica dello stato passivo si fonda sul rilievo che **la domanda di insinuazione è indissolubilmente legata al riparto quale suo unico obiettivo**».*

**Corte di Cassazione, 31 marzo 2022, n. 10511 – istanza di fallimento ex art. 6 l.f.: il P.M. può rinunciare all'istanza di fallimento da lui stesso presentata e tale rinuncia preclude al giudice fallimentare la possibilità di pronunciarsi sul merito dell'istanza stessa.**

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 10511, pubblicata in data 31 marzo 2022](#), si è pronunciata sulla possibilità, per il Pubblico Ministero, di rinunciare all'istanza di fallimento da quest'ultimo presentata e sugli effetti di tale rinuncia.

La Corte ha respinto la tesi secondo cui il Pubblico Ministero (in quanto parte solo formale e non sostanziale del processo civile) non potrebbe più rinunciare all'istanza di fallimento, una volta presentata, stante la sua qualità di soggetto volto a tutelare l'interesse pubblico.

*In primis*, la Suprema Corte ha argomentato che tale tesi, se accolta, *«avrebbe la conseguenza di **ritenere reintrodotta**, nel nostro ordinamento positivo, **il procedimento per la dichiarazione di fallimento d'ufficio** e ciò in evidente spregio del disposto normativo di cui all'art. 6 l. fall., per come novellato dal d.lgs. n. 5/2006, norma quest'ultima a tenore della quale “il fallimento è dichiarato su ricorso di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero”. Sempre seguendo tale tesi, inoltre «si arriverebbe a sostenere che lo stesso organo che sovrintende ex lege alla tutela dell'interesse pubblico, e cioè **il P.m.**, verrebbe spogliato della facoltà di scegliere la modalità più idonea con la quale perseguire la tutela pubblicistica».*

Al contrario, come affermato dalla Corte, *«l'iniziativa del pubblico ministero è da equipararsi al ricorso presentato dai creditori, per lo specifico rinvio all'art. 6 disposto dal successivo art. 7 l. fall. e per l'integrale equiparazione dei poteri del P.m. a quelli delle parti private sancita, nel processo civile, dall'art. 72, primo comma, cod. proc. civ.».*

Tutto ciò premesso, la Corte ha sostenuto che la rinuncia da parte del Pubblico Ministero alla istanza di fallimento da lui stesso presentata consiste in *«una **libera facoltà**, comunque, esercitabile dal P.m. nel corso dell'istruttoria prefallimentare»* e che tale rinuncia non determina *«effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato».* Per tale ragione, la Cassazione ha altresì affermato che si deve ritenere che *«**il ricorso possa successivamente essere dallo stesso P.m. riproposto** (ovviamente, ricorrendone i presupposti), senza pregiudizio alcuno per gli interessi pubblicistici sottesi, compresi quelli tutelati penalmente tramite l'esercizio*

*dell'azione penale in relazione ad eventuali delitti per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione di fallimento del debitore».*

Dunque, la Suprema Corte ha concluso che *«deve ritenersi pacifico che il P.m. possa rinunciare all'istanza di fallimento presentata»*, affermando altresì che la rinuncia da parte del P.M. preclude al giudice fallimentare la possibilità di pronunciarsi sul merito dell'istanza stessa, in quanto è considerato principio pacifico che **«il giudice fallimentare possa pronunciarsi nel merito della domanda di fallimento solo in presenza di un'iniziativa proposta dai soggetti legittimati, per come individuati dall'art. 6 l. fall., ed a condizione che la loro domanda sia mantenuta ferma, cioè, non venga poi rinunciata»**.